

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 81/1947 (ISPEZIONE DEL LAVORO).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, nel ribadire quanto già comunicato con il precedente rapporto, si forniscono le informazioni richieste dalla Commissione di Esperti nell'Osservazione generale e nell'Osservazione (diretta).

Osservazione generale.

In riferimento alle problematiche evidenziate dalla Commissione di Esperti in ordine all'applicazione degli articoli 10, 20 e 21 della Convenzione e, in particolare, all'adozione di misure volte a promuovere la cooperazione interistituzionale per l'istituzione o il miglioramento, a seconda dei casi, di “*un registro*” sulle ispezioni del lavoro nel settore dell'industria e del commercio, si precisa che, attualmente, in Italia non sono previsti interventi concreti finalizzati all'istituzione di tale registro.

In tale ambito, comunque, pur non essendo espressamente previsto il registro di cui trattasi, viene effettuata un'attività di raccolta ed elaborazione dei risultati più significativi che emergono dall'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, comprensiva anche dei dati riferiti alla vigilanza speciale relativa a specifici settori.

I dati relativi all'attività di vigilanza svolta nel 2009 dal personale ispettivo in forza presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, pari a 3.859 unità (numero comprensivo di ispettori tecnici, amministrativi e Carabinieri), hanno evidenziato che, su un totale di 175.263 aziende ispezionate (circa il 70% appartenenti al settore dell'industria e del commercio), 73.348 sono risultate irregolari e che, su un totale 173.680 lavoratori irregolari, 50.370 sono risultati totalmente in “nero”.

L'attività di monitoraggio relativa ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, per l'anno 2009, ha evidenziato 134 provvedimenti per il settore dell'industria e 582 per quello del commercio.

Al riguardo, si precisa, altresì, che, in applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con gli Istituti previdenziali, sta predisponendo apposite banche dati, utili ai fini della razionalizzazione e del coordinamento dell'attività ispettiva.

In merito all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo a), lettere (i) - (ii) e dell'articolo 21, paragrafo c), della Convenzione, si fa presente che, nel 2009, la Direzione Generale dell'Attività Ispettiva ha introdotto il cosiddetto “*Progetto qualità*”

dell’azione ispettiva, volto a verificare l’operato delle Direzioni Provinciali del Lavoro sotto il profilo dell’efficacia dell’attività ispettiva, sia in termini qualitativi che quantitativi, sulla base di quanto indicato dalla Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008.

Tale progetto, che fornisce un quadro obiettivo delle attività svolte sul territorio, è articolato secondo tre diversi parametri:

- un parametro di quantificazione della “qualità” dell’ispezione, che rapporta il numero delle ispezioni effettuate al punteggio totale scaturito dalle ispezioni stesse; a tal fine è stato assegnato un punteggio diverso ai provvedimenti/attività emessi dagli Uffici, prevedendo punteggi più alti per quei provvedimenti/attività di maggior efficacia sotto il profilo del contrasto ai fenomeni di maggior impatto sociale e sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori;
- un parametro di quantificazione della “presenza sul territorio”, che rapporta il numero delle ispezioni effettuate al numero delle ispezioni assegnate nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno di riferimento;
- un parametro di “redditività”, che rapporta il numero delle ispezioni effettuate rispetto a quanto introitato a seguito dell’emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

Osservazione (diretta).

In merito al **1° punto dell’Osservazione**, riguardante l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione in esame, si precisa che le funzioni del personale ispettivo non sono limitate al controllo dei lavoratori extracomunitari clandestini, bensì hanno come principale obiettivo quello di garantire l’osservanza della normativa e della contrattazione collettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale.

A tale proposito, appare opportuno sottolineare che, alla luce dell’attuale assetto economico e sociale del mercato del lavoro in Italia, nel quale si registra in maniera sempre più consistente l’impiego di lavoratori stranieri, risulta inevitabile che l’attività ispettiva si concentri anche sulla verifica della corretta e legale instaurazione dei rapporti di lavoro con cittadini provenienti da Paesi non appartenenti, o recentemente annessi, all’Unione Europea.

Come già rappresentato nei precedenti rapporti, si ribadisce che i compiti assegnati agli ispettori del lavoro sono quelli previsti dall’articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Specificamente, gli ispettori del lavoro hanno il compito di: vigilare sull’esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro, a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; vigilare sulla corretta applicazione dei contratti ed accordi collettivi di

lavoro; vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d’opera compiute dalle Associazioni professionali e da altri Enti pubblici e da privati; effettuare inchieste, indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; compiere le funzioni ad essi demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In tale ambito, speciale importanza riveste l’azione ispettiva in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare nel settore edile), che si sostanzia nel controllo del rispetto delle norme prevenzionalistiche e nell’irrogazione delle eventuali sanzioni.

La rilevanza della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito dell’azione ispettiva è stata ribadita con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, volte ad integrare un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo con misure tese a promuovere la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, la formazione e l’informazione, la qualificazione del sistema delle imprese.

Pertanto, è in quest’ottica di prevenzione, di informazione e di tutela dei diritti dei lavoratori, che si inseriscono le cosiddette vigilanze straordinarie, finalizzate, anche, a contrastare gli abusi legati al fenomeno dello sfruttamento della manodopera prestata da lavoratori extracomunitari.

Al riguardo, appare opportuno precisare che tale attività di vigilanza viene svolta, nel rispetto delle specifiche competenze assegnate per legge, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dai Carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro, dal personale ispettivo degli Enti previdenziali ed assicurativi, e dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali.

In merito al **2° punto dell’Osservazione**, riguardante l’applicazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione, che prevedono la pubblicazione di un Rapporto annuale sull’attività svolta dagli Organi di vigilanza, si fa presente che la divulgazione dei risultati dell’attività ispettiva viene effettuata attraverso la pubblicazione sulla rete internet ed intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché attraverso apposite conferenze stampa.

Come da richiesta, si inviano i Rapporti annuali sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale relativi agli anni 2007, 2008 e 2009.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell’elenco allegato.

ALLEGATI:

- Articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 11 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- Legge 22 luglio 1961, n. 628;
- Rapporto annuale sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale - anno 2007;
- Rapporto annuale sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale - anno 2008;
- Rapporto annuale sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale - 2009;
- Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto;
- Osservazioni inviate dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL).